SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 gennaio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

07A10951

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. **257.**

Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005», ed in particolare l'articolo 1 e l'Allegato *B*;

Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE, della direttiva 2003/10/CE e della direttiva 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 20 settembre 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari regionali e le autonomie locali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Sostituzione del titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 626 del 1994», è sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.».

Art. 2.

Modifica della rubrica del titolo V- bis *e inserimento del titolo V-*ter *nel decreto legislativo n. 626 del 1994*

1. La rubrica del titolo V-*bis* è sostituita dalla seguente: «Protezione da agenti fisici: rumore».

2. Dopo il titolo V-*bis* del decreto legislativo n. 626 del 1994, è inserito il seguente:

«TITOLO V-*ter*

PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 49-*terdecies*

Campo di applicazione

1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo *quaterdecies*, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto.

2. Il presente titolo non disciplina la protezione da eventuali effetti a lungo termine e non riguarda i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

Art. 49-*quaterdecies*

Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intendono per:

a) «campi elettromagnetici»: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;

b) «valori limite di esposizione»: limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi per la salute conosciuti;

c) «valori di azione»: l'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente titolo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.

Art. 49-*quindecies*

Valori limite di esposizione e valori di azione

1. I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato VI-*bis*, lettera A, tabella 1.

2. I valori di azione sono riportati nell'allegato VI-*bis*, lettera B, tabella 2.

Capo II

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 49-*sexiesdecies*

Identificazione dell'esposizione e valutazioni dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, o, in alternativa, quelle del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature in confonnità alle specifiche direttive comunitarie di prodotto.

2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformità al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all'articolo 49-*quindecies*, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.

3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico purché si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.

4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 sono programmati ed effettuati, con cadenza almeno quinquennale, da personale competente nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo del livello di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

5. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 4, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 49-*quindecies*;

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;

d) qualsiasi effetto indiretto quale:

1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);

2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;

3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);

4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;

e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;

f) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;

g) sorgenti multiple di esposizione;

h) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

6. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 4 deve precisare le misure adottate, previste dagli articoli 49-*septiesdecies* e 49-*octiesdecies*. Nel documento di valutazione del rischio il datore di lavoro può includere una giustificazione, per la quale data la natura e l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non è stata necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. La valutazione dei rischi viene aggiornata, con cadenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.

Art. 49-*septiesdecies*

Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore di lavoro, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, elimina alla sorgente o riduce al minimo i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici.

2. A seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-*sexiesdecies*, qualora risulti che i valori di azione di cui all'articolo 49-*quindecies* sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 49-*sexiesdecies*, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:

a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;

b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;

c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;

d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

f) della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;

g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.

3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla valutazione del rischio di cui all'articolo 49-*sexiesdecies* possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 49-*sexiesdecies*, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.

4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente titolo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

5. A norma dell'articolo 4, comma 1, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.

Art. 49-*octiesdecies*

Informazione e formazione dei lavoratori

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-*sexiesdecies* con particolare riguardo:

a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;

b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione di cui all'articolo 49-*quindecies*, nonché ai potenziali rischi associati;

c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuate a norma dell'articolo 49-*sexiesdecies*;

d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;

e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;

f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione.

Art. 49-*noviesdecies*

Sorveglianza sanitaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 e dall'articolo 17, e fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 49-*septiesdecies*, comma 4, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 49-*quindecies*, comma 1.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare

riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-*sexiesdecies*.

3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore l'esistenza di un danno alla salute il medico competente ne informa il datore di lavoro che procede ad effettuare una nuova valutazione del rischio a norma dell'articolo 49-*sexiesdecies*.

Art. 49-*vicies*

Cartelle sanitarie e di rischio

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 49-*noviesdecies*, comma 1, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera *d)*. I singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali.».

Art. 3.

Sanzioni

1. All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «49-*quinquies*, commi 1 e 6;» sono inserite le seguenti: «49-*sexiesdecies*, commi 1 e 6;»;

b) al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: «49-*undecies*, comma 3, secondo periodo;» sono inserite le seguenti: «49-*sexiesdecies*, comma 2, 49-*septiesdecies*, comma 2;»;

c) al comma 2, lettera *b)*, dopo le parole: «49, comma 1;» sono inserite le seguenti: «49-*septiesdecies*, commi 3 e 4;»;

2. All'articolo 92, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: «17, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *h)* e *l)*;» sono inserite le seguenti: « 49-*noviesdecies*, comma 3, 49-*vicies*;».

Art. 4.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, nell'esercizio del potere sostituivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

Art. 5.

Invarianza degli oneri

1. All'attuazione degli articoli dal 49-*terdecies* al 49-*vicies* del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 entrano in vigore il 30 aprile 2008.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

TURCO, *Ministro della salute*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

PECORARO SCANIO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

LANZILLOTTA, *Ministro degli affari regionali e le autonomie locali*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Allegato VI-*bis*
(previsto dall'art. 49-*quindecies)*

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI

Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici:

Corrente di contatto (I_c). La corrente di contatto tra una persona e un oggetto è espressa in Ampere (A). Un conduttore che si trovi in un campo elettrico può essere caricato dal campo.

Densità di corrente (J). È definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. È espressa in Ampere per metro quadro (A/m^2).

Intensità di campo elettrico. È una grandezza vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in Volt per metro (V/m).

Intensità di campo magnetico. È una grandezza vettoriale (H) che, assieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in Ampere per metro (A/m).

Induzione magnetica. È una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in movimento. È espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e l'intensità del campo magnetico sono legate dall'equazione $1\ A\ m^{-1} = 4\pi\ 10^{-7}\ T$.

Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte per le quali la profondità di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione ed è espressa in Watt per metro quadro (W/m^2).

Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce come l'energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva esso si impiega per limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate.

Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo ed è espresso in Watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero è una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi dell'esposizione a radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF dell'ordine di pochi MHz e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna.

Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica, la corrente di contatto, le intensità di campo elettrico e magnetico, e la densità di potenza.

A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE

Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche:

- sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale;
- fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente, in modo da prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso;
- fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densità di corrente che al SAR;
- fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di potenza al fine di prevenire l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimità della stessa.

Tabella 1

Valori limite di esposizione (art. 49-*quindecies*, comma 1).

Tutte le condizioni devono essere rispettate.

Intervallo di frequenza	Densità di corrente per corpo e tronco J (mA/m2) (rms)	SAR mediato sul corpo intero (W/kg)	SAR localizzato (corpo e tronco) (W/kg)	SAR localizzato (arti) (W/kg)	Densità di potenza (W/m2)
Fino a 1 Hz	40	/	/	/	/
1 - 4 Hz	40/f	/	/	/	/
4 - 1000 Hz	10	/	/	/	/
1000 Hz - 100 kHz	f/100	/	/	/	/
100 kHz - 10 Mhz	f/100	0,4	10	20	/
10 MHz- 10 GHz	/	0,4	10	20	/
10 - 300 GHz	/	/	/	/	50

Note:

1. f è la frequenza in Hertz.

2. I valori limite di esposizione per la densità di corrente si prefiggono di proteggere dagli effetti acuti, risultanti dall'esposizione, sui tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace. I valori limite di esposizione nell'intervallo di frequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nocivi accertati sul sistema nervoso centrale. Tali effetti acuti sono essenzialmente istantanei e non v'è alcuna giustificazione scientifica per modificare i valori limite di esposizione nel caso di esposizioni di breve durata. Tuttavia, poiché i valori limite di esposizione si riferiscono agli effetti nocivi sul sistema nervoso centrale, essi possono permettere densità di corrente più elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a parità di condizioni di esposizione.

3. Data la non omogeneità elettrica del corpo, le densità di corrente dovrebbero essere calcolate come medie su una sezione di 1 cm^2 perpendicolare alla direzione della corrente.

4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco della densità di corrente possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per $(2)^{1/2}$.

5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici pulsati, la massima densità di corrente associata agli impulsi può essere calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di variazione dell'induzione magnetica. La densità di corrente indotta può essere confrontata con il corrispondente valore limite di esposizione.

Per gli impulsi di durata la frequenza equivalente per l'applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f = 1/(2).

6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un qualsiasi periodo di 6 minuti.

7. La massa adottata per mediare il SAR localizzato è pari a ogni 10 g di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo costituisce il valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si intende che i suddetti 10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo con proprietà elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto può essere utilizzato nella dosimetria numerica ma che può presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette. Può essere utilizzata una geometria semplice quale una massa cubica di tessuto, purché le grandezze dosimetriche calcolate assumano valori conservativi rispetto alle linee guida in materia di esposizione.

8. Per esposizioni pulsate nella gamma di. frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del capo, allo scopo di limitare ed evitare effetti uditivi causati da espansione termoclastica, si raccomanda un ulteriore valore limite di esposizione. Tale limite è rappresentato dall'assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato come media su 10 g di tessuto.

9. Le densità di potenza sono ottenute come media su una qualsiasi superficie esposta di 20 cm^2 e su un qualsiasi periodo di $68/f^{1,05}$ minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l'aumento della frequenza. Le massime densità di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm^2, non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m^2.

10. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale per quanto riguarda l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.

B. VALORI DI AZIONE

I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99).

Tabella 2

Valori di azione (art- 49-*quindecies*, comma 2)

[valori efficaci (rms) imperturbati]

Intervallo di frequenza	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Induzione magnetica B (μT)	Densità di potenza di onda piana S_{eq} (W/m^2)	Corrente di contatto I_c (mA)	Corrente indotta attraverso gli arti I_L (mA)
0 - 1 Hz	/	$1,63 \times 10^5$	2×10^5	/	1,0	/
1 - 8 Hz	20000	$1,63 \times 10^5/f^2$	$2 \times 10^5/f^2$	/	1,0	/
8 - 25 Hz	20000	$2 \times 10^4/f$	$2,5 \times 10^4/f$	/	1,0	/
0,025 - 0,82 kHz	500/f	20/f	25/f	/	1,0	/
0,82 - 2,5 kHz	610	24,4	30,7	/	1,0	/
2,5 - 65 kHz	610	24,4	30,7	/	0,4f	/
65 -100 kHz	610	1600/f	2000/f	/	0,4/f	/
0,1 - 1 MHz	610	1,6/f	2/f	/	40	/
1 - 10 MHz	610/f	1,6/f	2/f	/	40	/
10-110 MHz	61	0,16	0,2	10	40	100
110 - 400 MHz	61	0,16	0,2	10	/	/
400 - 2000 MHz	$3f^{1/2}$	$0,008f^{1/2}$	$0,01f^{1/2}$	f/40	/	/
2 - 300 GHz	137	0,36	0,45	50	/	/

Note:

1. f è la frequenza espressa nelle unità indicate nella colonna relativa all'intervallo di frequenza.

2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, S_{eq}, E, H, B e I_L devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 6 minuti.

3. Per le frequenze che superano 10 GHz, S_{eq}, E, H e B devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di $68/f^{1/05}$ minuti (f in GHz).

4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per $(2)^{1/2}$. Per gli impulsi di durata t_p, la frequenza equivalente da applicare per i valori di azione va calcolata come $f = 1/(2t_p)$.

Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo sono calcolati moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10^a, dove $a = (0{,}665 \log (f/10) + 0{,}176)$, f in Hz.

Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori di azione di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci (rms) corrispondenti per 32 nel caso delle intensità di campo e per 1000 nel caso della densità di potenza di onda piana equivalente.

5. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.

6. Per i valori di picco di campi elettromagnetici pulsati modulati si propone inoltre che, per le frequenze portanti che superano 10 MHz, S_{eq} valutato come media sulla durata dell'impulso non superi di 1000 volte i valori di azione per S_{eq}, o che l'intensità di campo non superi di 32 volte i valori di azione dell'intensità di campo alla frequenza portante.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 1 e l'Allegato B, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva 2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.

7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal temine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).

2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.

2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).

2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di Paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.

2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.

2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.

2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE, la direttiva 84/5/CEE, la direttiva 88/357/CEE e la direttiva 90/232/CEE tutte del Consiglio e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi.

2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i princìpi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali.

2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.».

— La direttiva 2004/40/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 159.

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1994, n. 265 supplemento ordinario.

— La direttiva 89/391/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 29 giugno 1989, n. L 183.

— Le direttive 89/654/CEE, 89/655/CEE e 89/656/CEE sono pubblicate nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 393.

— La direttiva 90/269/CEE e 90/270/CEE, sono pubblicate nella G.U.C.E. . 21 giugno 1990, n. L 156.

— La direttiva 90/394/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 26 luglio 1990 n. L. 196.

— La direttiva 90/679/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1990, n. 374.

— La direttiva 93/88/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 29 ottobre 1993, n. L 268.

— La direttiva 95/63/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1995, n. L 335.

— La direttiva 97/42/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 8 luglio 1997, n. L 179.

— La direttiva 98/24/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 5 maggio 1998, n. L 131.

— La direttiva 99/38/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 1° giugno 1999, n. L 138.

— La direttiva 2001/45/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2001, n. L 195.

— La direttiva 99/92/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 28 gennaio 2000, n. L 23.

— La direttiva 2003/10/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2003, n. L 42.

— La direttiva 2003/18/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 15 aprile 2003, n. L 97.

— La legge 22 febbraio 2001, n. 36, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2001, n. 55.

Note all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 89, del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 89 *(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti)*. — 1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera *a)*, 6, 7 e 11, primo periodo; 49-*quinquies*, commi 1 e 6 *49-sexiesdecies*, *commi 1 e 6*; 59-*quinquies*, commi 1 e 3; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera *a)*; 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-*ter*.

2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *h)*, *l)*, *n)* e *q)*; 7, comma 2; 12, commi 1, lettere *d)* ed *e)* e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 5; 36, comma 8-*ter*, 36-*bis*, commi 5, 6; 36-*ter*; 36-*quater*, commi 5 e 6; 36-*quinquies*, comma 2, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *d)* e *g)* e 5; 48; 49, comma 2; 49-*quinquies*, commi 2, 3 e 7; 49-*sexies*, comma 2;

49-*septies*, comma 1; 49-*octies*; 49-*nonies*; 49-*decies*, commi 1, 2 e 4; 49-*undecies*, comma 3, secondo periodo *49-sexiesdecies, comma 2, 49-septiesdecies, comma 2*; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 59-*sexies*, commi 1, 2 e 4; 59-*septies*; 59-*nonies*, comma 1; 59-*decies*; 59-*undecies*; 59-*duodecies*, commi da 1 a 4; 59-*terdecies*; 59-*quaterdecies*; 59-*quinquiesdecies*, commi 1, 2 e 3; 59-*sexiesdecies*, commi 1, secondo periodo, e 2; 72-*quater*, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-*sexies*; 72-*septies*; 72-*novies*, commi 1, 3, 4 e 5; 72-*decies*, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera *b)*; 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2, 88-*quater*, comma 2; 88-*sexies*; 88-*septies*, comma 2; 88-*octies*, commi 1 e 2; 88-*undecies*;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere *b)* e *c)*, 5, lettere *c)*, *f)*, *g)*, *i)*, *m)* e *p)*; 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*; 21; 37; 43, comma 4, lettere *c)*, *e)* ed *f)*; 49, comma 1; 49-*septiesdecies*, *commi 3 e 4*; 56, comma 1; 57; 59-*quater*, comma 1; 59-*octies*; 72-*octies*, commi 1, 2 e 3, 72-*decies*, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.

b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-*ter*, 36-*quater*, commi 1, 3 e 4, 36-*quinquies*, comma 1;

b-ter) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro 1.000 per la violazione degli articoli 59-*sexies*, comma 3, e 59-*duodecies*, commi 5 e 7.

3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera *o)*, e 8; 8, comma 11; 11; 59-*nonies*, comma 3; 59-*sexiesdecies*, commi 3 e 4; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e 4.».

— Il testo vigente dell'art. 92, del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 92 *(Contravvenzioni commesse dal medico competente)*. — 1. Il medico competente è punito:

a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milio a lire sei milioni,per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *h)* e *l)* *49-noviesdecies*, *comma 3*, *49-vicies*, 72-*decies*, comma 3, primo periodo e comma 6; 72-*undecies*; 69, comma 4; 86, comma 2-*bis*;

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g)* ed *i)*, nonché del comma 3 e 70, comma 2.».

Note all'art. 4:

— L'art. 117, terzo e quinto comma della Costituzione, così recitano:

«Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.».

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

— Si riporta il testo dell'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2005, n. 37».

«Art. 16 *(Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome)*. — 1.-2. *(Omissis)*.

3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».

08G0003

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2008.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3639).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007;

Vista la legge 5 luglio 2007, n. 87, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007, n. 3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania è stato prorogato al 30 novembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637 del 31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate;

Vista la relazione del 26 dicembre 2007, presentata dal commissario delegato l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, dalla quale si rilevano, tra l'altro, le attività in corso che richiedono la prosecuzione con esercizio di poteri in deroga e la programmazione del rientro progressivo nella gestione ordinaria del ciclo integrato dei rifiuti in Campania;

Considerata l'estrema gravità della situazione emergenziale in atto, tenuto conto delle tensioni sociali che impediscono la localizzazione degli impianti a servizio del ciclo di smaltimento dei rifiuti con riflessi dannosi di portata imprevedibile per la salute delle popolazioni della regione, e la conseguente necessità di procedere immediatamente allo smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani;

Ritenuto altresì di inserire le misure emergenziali in un quadro coerente con il definitivo superamento del problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, anche individuando soluzioni alternative al conferimento in discarica dei rifiuti urbani mediante il loro smaltimento in impianti di termodistruzione ed incentivando il ricorso alla raccolta differenziata;

Sentiti il Vice Presidente del Consiglio onorevole Francesco Rutelli, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche dell'Unione europea;

Dispone:

Art. 1.

1. In deroga all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il prefetto dott. Gianni De Gennaro è nominato, per il periodo di centoventi giorni, commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, con i relativi poteri e le deroghe conferiti dalla vigente normativa e dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri indicate in premessa.

2. Per la stessa durata di cui al comma 1, il Generale di divisione Franco Giannini, Comandante del Comando logistico SUD, assicura al commissario delegato il supporto operativo e logistico nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza.

3. È abrogato il comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3637 del 31 dicembre 2007.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, anche in deroga a specifiche disposizioni in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria e salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede alla attivazione dei siti da destinare, in modo limitato e controllato, a discarica presso i comuni indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2007, come convertito dalla legge n. 87 del 2007; a tale fine può derogare ai limiti e alle condizioni di cui al comma 3 del medesimo art. 1. Il commissario delegato provvede altresì a individuare altri siti, aggiuntivi o sostitutivi, per lo stoccaggio o lo smaltimento, ivi comprese le discariche chiuse che presentino ancora volumetrie disponibili.

2. Alla realizzazione e alla gestione di due impianti di termodistruzione o di gassificazione nei territori del comune di S. Maria la Fossa e della provincia di Salerno, nonché di impianti funzionali alla raccolta differenziata (di compostaggio od altro) si procede in deroga alle disposizioni menzionate al comma 1 del presente articolo, al comma 1-*ter* dell'art. 3 del decreto-legge n. 263 del 2006, come convertito dalla legge n. 290 del 2006 e come successivamente modificato, nonché a eventuali valutazioni di impatto ambientale già assentite, assicurando comunque il rispetto dei livelli delle emissioni inquinanti già fissati nel provvedimento di autorizzazione e con procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza.

3. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi e alle iniziative di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine i prefetti, i questori e le altre autorità competenti assicurano piena attuazione alle decisioni del commissario stesso, che può, altresì, richiedere l'uso delle Forze armate per l'approntamento e la protezione dei cantieri e dei siti, nonché per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

4. Per assicurare l'immediato smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani, nonché di quelli stoccati negli impianti di selezione e trattamento mediante tritovagliatura dei rifiuti urbani o negli impianti di CDR prima e dopo il trattamento, nonché lo smaltimento della frazione umida anche se raccolta separatamente, il commissario delegato, anche in deroga alla normativa vigente che regola il trasporto o il conferimento negli impianti e/o nelle discariche di destinazione, può disporne lo smaltimento o il trattamento al di fuori del territorio della regione Campania, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate.

Art. 3.

1. I comuni campani provvedono ad elaborare entro sessanta giorni, anche in forma associata, un piano delle misure necessarie per la raccolta differenziata, e

ad avviarne la realizzazione nei successivi trenta. In caso di inadempimento, il commissario delegato nomina un commissario *ad acta*, che provvede entro centoventi giorni dalla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Con successive ordinanze saranno individuati e disciplinati i poteri e le competenze dei soggetti attuatori per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, ivi compresi i poteri e le competenze del sindaco di Salerno in relazione all'impianto di cui all'art. 2, comma 2, ivi compresa l'impiantistica connessa al ciclo integrato dei rifiuti. Con successive ordinanze si provvederà, altresì, ad individuare le modalità di scioglimento dei consorzi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2008

Il Presidente: PRODI

08A00237

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 14 dicembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Ivan Pavicevac, di titolo di formazione professionale acquisito in Croazia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza del sig. Ivan Pavicevac, cittadino italiano, nato a Pola il 4 settembre 1940, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale «Turističkog vodiča» acquisito in Croazia, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito territoriale di Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: italiano, croata e francese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 15 dicembre 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento di mesi 12 (dodici);

Visto il parere agli atti del rappresentante di categoria;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della Provincia di Roma che ha indicato i contenuti della stessa;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Ivan Pavicevac, cittadino italiano, nato a Pola il 4 settembre 1940, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: italiano, croata e francese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di mesi dodici, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

Il capo del Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte del sig. Ivan Pavicevac, cittadino italiano, nato a Pola il 4 settembre 1940 e residente a Roma, di seguito detto «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio di Roma e provincia.

Tenuto conto che il tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza» (art. 10, comm 1, del decreto decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue italiano, croata e francese, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

Cultura storico-artistica generale: conoscenza di eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, sotto il profilo storico/archeologico/artistico e culturale, in relazione al territorio regionale e, in particolare e con maggior dettaglio, a quello della provincia di Roma.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione: conoscenza della situazione geografica generale della Regione Lazio e, in particolare, della provincia di Roma per quanto attiene a: le vie di comunicazione principali, la situazione orografica, i parchi e riserve naturali, l'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica; nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme d'esercizio della professione.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale di Roma e provincia che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia di Roma la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la Provincia rilascerà al tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme regionali.

08A00005

DECRETO 14 dicembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Augusto Valentini, di titolo di formazione professionale acquisito in Brasile, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Augusto Valentini, cittadino italiano, nato a Ferrara il 4 agosto 1947, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale di «guia de turismo» acquisito in Brasile, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito del territorio nazionale della professione di «accompagnatore turistico» nelle lingue: italiano, portoghese, spagnolo, inglese e francese;

Vista la dichiarazione consolare da cui risulta che la normativa brasiliana prevede che la guida turistica svolga anche funzioni tipiche dell'accompagnatore turistico;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 15 dicembre 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di prova attitudinale consistente in un esame orale;

Visto il parere agli atti del rappresentante di categoria;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della Provincia di Roma che ha indicato i contenuti della stessa;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Augusto Valentini, cittadino italiano, nato a Ferrara il 4 agosto 1947, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue: italiano, portoghese, spagnolo, inglese e francese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di prova attitudinale consistente in un esame orale, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

Il capo del Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale articolata in un esame orale consiste nell'acquisizione, da parte del sig. Augusto Valentini, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che il sig. Augusto Valentini risulta essere un «professionista» già qualificato in Brasile la prova orale verterà sulle materie sottoelencate.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova potrà essere ripetuta non prima di sei mesi.

geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;

organizzazione e legislazione turistica;

disciplina delle comunicazioni e dei trasporti;

nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;

tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione.

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

08A00006

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Posenato Naiara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Posenato Naiara, nata a Nonoai/RS (Brasile) il 27 ottobre 1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo di «Advogada» rilasciato dall'«Ordem dos Advogados do Brasil, cui è iscritta dall'aprile 2007, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione d «avvocato»;

Considerato che la richiedente ha conseguito un titolo accademico di «Bacharel em Direito» presso la «Universidade de Passo Fundo» nel dicembre 1997;

Considerato inoltre che, la richiedente ha conseguito il titolo di «Dottore di ricerca in diritto internazionale e dell'Unione europea» presso la Università degli studi di Roma «La Sapienza» nel giugno 2006;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 7 dicembre 2007;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, come sopra modificato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Posenato Naiara, nata a Nonoai/RS (Brasile) il 27 ottobre 1975, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto penale;

3) diritto costituzionale;

4) diritto commerciale;

5) diritto del lavoro;

6) diritto amministrativo;

7) diritto processuale civile;

8) diritto processuale penale;

9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 dicembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su due materie:

1) diritto civile;

2) diritto penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A00114

DECRETO 21 dicembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Libonati Antonio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Libonati Antonio, nato a Napoli (Italia) il 30 giugno 1959, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo di «Lawyer» rilasciato dal «White National of the Lawyer» cui è iscritto dal giugno 2001, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato»;

Considerato che la richiedente ha conseguito un titolo accademico di «Bachiller en Derecho» presso la Universidad de Lima» nell'aprile 1992;

Considerato inoltre che, il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Università nazionale Somala nel maggio 2001;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2007;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, come sopra modificato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Libonati Antonio, nato a Napoli (Italia) il 30 giugno 1959, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto penale;

3) diritto costituzionale;

4) diritto commerciale;

5) diritto del lavoro;

6) diritto amministrativo;

7) diritto processuale civile;

8) diritto processuale penale;

9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 dicembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti:

1) diritto civile;

2) diritto penale;

3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);

4) diritto processuale civile;

5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia a scelta del candidato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A00115

DECRETO 21 dicembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Porretti Alfredo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Porretti Alfredo, nato a Bologna (Italia) il 22 settembre 1980, cittadino italiano, diretta ad ottenere, sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo di «Attorney and Counselor at Law» rilasciato dalla «Supreme Court, Appellate Division» dello Stato d New York dal marzo 2007, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato»;

Considerato che il richiedente ha conseguito un titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso la Università degli studi di Milano «La Bicocca» nel novembre 2002;

Considerato inoltre che, il richiedente ha conseguito il titolo di «Master of Laws» presso la «Harvard Law School» di Cambridge nel giugno 2006;

Considerato altresì che il sig. Porretti ha completato la prescritta pratica forense presso uno studio legale italiano nel 2005;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 7 dicembre 2007;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, come sopra modificato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Porretti Alfredo, nato a Bologna (Italia) il 22 settembre 1980, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto penale;

3) diritto costituzionale;

4) diritto commerciale;

5) diritto del lavoro;

6) diritto amministrativo;

7) diritto processuale civile;

8) diritto processuale penale;

9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 dicembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1 discussione di un caso pratico su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi di deontologia e ordinamento professionale;

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A00116

DECRETO 24 dicembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Scintei Cristian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Scintei Cristian, nato a Iasi (Romania) l'8 marzo 1970, cittadino romeno, diretta ad ottenere, sensi l'art. 12 decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer in profilul metalurgic specializarea deformari plastice si tratamente termice» conseguito presso la «Universitatea Tecnica gh Asachi» 15 settembre 1994;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13 settembre 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - Sezione A, settore industriale - e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie:

1) scienza delle costruzioni (scritta e orale);

2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale), oppure, a scelta dell'istante nel superamento di un tirocinio di sei mesi;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Scintei Cristian, nato a Iasi (Romania) l'8 marzo 1970, cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo, è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, le modalità dì svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore industriale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale o di un tirocinio, a scelta dell'interessato, della durata di sei mesi le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie:

1) scienza delle costruzioni (scritta e orale);

2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).

Roma, 24 dicembre 2007

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3;

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale;

e) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A00112

DECRETO 24 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Marrocco Roberta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Marrocco Roberta, nata Terracina (Italia) il 10 giugno 1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law», di cui è in possesso, conseguito negli U.S.A., ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso della laurea in giurisprudenza, conseguita presso la «Libera Università degli studi sociali» in data 13 dicembre 1999 e del titolo di «Juris Doctor» conseguito in data 23 giugno 2005 presso l'«Universidad de Puerto Rico»;

Preso atto che la richiedente ha dimostrato di aver superato presso il «Tribunal Supremo» il 14 giugno 2006 e il «Notary Public Examination» presso il «Board of Bar Examiners», ha inoltre autocertificato di aver frequentato negli anni 1999/2000 il corso di preparazione per il concorso in magistratura;

Preso atto che l'istante risulta inoltre iscritto il «Collegio de Abogados de Puerto Rico dal 30 agosto 2006;

Considerato che è iscritta presso il «Tribunal General de Justicia» dal 27 novembre 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 13 settembre 2007 in cui si esprimeva parere favorevole;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Marrocco Roberta, nata a Terracina (Italia) il 10 giugno 1975, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 dicembre 2007

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste in una materia a scelta della candidata tra le seguenti:

1) diritto civile;

2) diritto penale

3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);

4) diritto processuale civile;

5) diritto processuale penale;

c) La prova orale è unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti:

1) diritto penale

2) diritto civile;

3) diritto costituzionale;

4) diritto commerciale;

5) diritto del lavoro;

6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);

7) diritto processuale civile;

8) diritto processuale penale;

9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense.

d) La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A00113

DECRETO 24 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Lupu Geta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Lupu Geta, nata a Iasi il 14 giugno 1976, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del professionale di «abogado», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licentiat in sitinte juridice in profilul Stiinte juridice» conseguito presso l'«Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza» in data 14 gennaio 2003;

Considerato che è iscritta presso l'«Uniunea Avocatilor din Romania Baroul Iasi» dal 14 luglio 2004 n. 556;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta 13 settembre 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Lupu Geta, nata a Iasi il 14 giugno 1976, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto penale;

2 diritto civile;

3) diritto costituzionale;

4) diritto commerciale;

5) diritto del lavoro;

6) diritto amministrativo;

7) diritto processuale civile;

8) diritto processuale penale;

9) diritto internazionale privato;

10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 dicembre 2007

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto penale e 3) una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A00117

DECRETO 24 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Lesnikova Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Lesnikova Elena, nata a Ussr il 3 giugno 1969, cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale, di cui è in possesso, conseguito in Russia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingegnere metallurgico con la specializzazione di fonderia dei metalli ferrosi e non ferrosi» conseguito presso l'«Università tecnica statale di Lipetsk» in data 4 giugno 1991;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 22 giugno 2007 e del 13 settembre 2007;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica - professionale della richiedente non appare completa ai fini dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative nelle seguenti materie: (scritte e orali):

1) impianti tecnici;

2) costruzioni di macchine e solo orale ordinamento e deontologia professionale;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un per-

messo di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Lesnikova Elena, nata a Ussr il 3 giugno 1969, cittadina russa, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulla seguente materia:

1) impianti elettrici

2) costruzione di macchine, oltre che su ordinamento e deontologia professionale (solo orale).

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 dicembre 2007

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale della candidata.

d) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2;

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale.

08A00118

DECRETO 24 dicembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Lo Iacono Garbagnati Filippo Riccardo Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra, citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Lo Iacono Garbagnati Filippo Riccardo Maria, nato a Milano il 10 giugno 1979, cittadino italiano diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguita presso l'«Università Carlo Cattaneo» di Castellenza di Varese in data 27 aprile 2004;

Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 31 agosto 2006 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 13 febbraio 2007;

Preso atto che l'istante autocertifica di essere iscritto all'albo degli avvocati di Milano come avvocato straniero;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 settembre 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Lo Iacono Garbagnati Filippo Riccardo Maria, nato a Milano il 10 giugno 1979, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 dicembre 2007

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste in una materia a scelta del candidato tra le seguenti:

1) diritto civile;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);
4) diritto processuale civile;
5) diritto processuale penale;

c) La prova orale è unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti:

1) diritto penale;
2) diritto civile;
3) diritto costituzionale;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);
7) diritto processuale civile;
8) diritto processuale penale;
9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense.

d) Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A00119

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni, relativi all'emissione del 14 dicembre 2007.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 119998 del 6 dicembre 2007, che ha disposto per il 14 dicembre 2007 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 119998 del 6 dicembre 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 dicembre 2007;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 dicembre 2007 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 367 giorni è risultato pari a 96,071.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 367 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 96,304 ed a 95,143.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A00157

DECRETO 2 gennaio 2008.

Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti i commi da 96 a 117 delll'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recanti disposizioni in materia di semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi;

Visto, in particolare, il comma 115 dell'art. 1 della medesima legge n. 244 del 2007 che demanda l'emanazione delle disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 96 a 114 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Visti i commi da 181 a 189 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernenti l'istituzione dei parametri;

Visti gli articoli 36 e 40-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;

Visti gli articoli 50 e 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernenti, rispettivamente, gli obblighi connessi agli scambi intracomunitari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e gli studi di settore;

Visto l'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni in favore dell'agriturismo;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e nel presente decreto, si intendono per:

a) contribuenti minimi: i soggetti che si avvalgono del regime di cui ai predetti commi da 96 a 117;

b) regime: il regime dei contribuenti minimi;

c) legge: la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

d) decreto: il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) testo unico: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 2.

Requisiti di accesso

1. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti di cui al n. 1 della lettera *a)* del comma 96 dell'art. 1 della legge, concernente i requisiti di accesso al regime:

a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'eventuale adeguamento agli studi di settore di cui all'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività di impresa e di arti e professioni, si assume la somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività.

2. Agli effetti del n. 2 della lettera *a)* del medesimo comma 96 dell'art. 1 della legge, costituiscono cessioni all'esportazione quelle di cui agli articoli 8, 8-*bis,* 9, 71 e 72 del decreto.

3. Ai fini della verifica della condizione di cui al numero 3) della lettera *a)* del medesimo comma 96 dell'art. 1 della legge, rilevano altresì le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 del testo unico, salvo l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo testo unico.

4. Agli effetti della determinazione dell'ammontare degli acquisti di cui alla lettera *b)* del comma 96 dell'art. 1 della legge, si assumono i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, anche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, nei confronti del contribuente ai sensi dell'art. 6 del decreto.

Art. 3.

Soggetti esclusi

1. Non sono considerati contribuenti minimi i soggetti che si avvalgono delle seguenti disposizioni:

a) articoli 34, 34-*bis,* 74, primo, secondo e sesto comma e 74-*ter* del decreto;

b) art. 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) art. 25-*bis,* comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) articoli 36 e 40-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Art. 4.

Determinazione del reddito

1. Ai fini dell'art. 1, comma 104, secondo periodo, della legge, concernente la determinazione del reddito dei contribuenti minimi:

a) i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito per la parte che eccede le rimanenze finali riferite all'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime;

b) il costo di acquisto di beni strumentali è deducibile dal reddito dell'esercizio in cui è avvenuto il pagamento; la plusvalenza derivante dalla cessione degli stessi beni è pari al corrispettivo pattuito e concorre alla formazione del reddito dell'esercizio in cui lo stesso è percepito;

c) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 1-*bis,* lettera *c)*, 57 e 58, comma 3, del citato testo unico, concernenti la destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o la professione.

2. Nel caso di cessione di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello dal quale decorre il regime, l'eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del citato testo unico; il costo non ammortizzato è pari a quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Nel caso di rateizzazione del corrispettivo lo stesso concorre alla formazione del reddito dell'esercizio in cui è percepito, diminuito del costo di acquisto non ammortizzato proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Art. 5.

Contributi previdenziali e assistenziali

1. Il reddito determinato ai sensi dell'art. 1, comma 104, secondo periodo, della legge rileva per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale versati dai contribuenti minimi in ottemperanza a disposizioni di legge.

2. I contributi previdenziali e assistenziali versati dai contribuenti minimi in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi dell'art. 1, comma 104, secondo periodo, della legge. L'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10 del testo unico.

Art. 6.

Imposta sostitutiva

1. Le ritenute subite dai contribuenti minimi si considerano effettuate a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 della legge. L'eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 7.

Adempimenti

1. I contribuenti minimi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, sono soggetti ai seguenti obblighi:

a) numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;

b) certificare i corrispettivi, indicando in luogo dell'ammontare dell'imposta, se è emessa fattura, che l'operazione è effettuata da soggetti che applicano agli effetti dell'imposta stessa, il regime di franchigia;

c) per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di acquisto per le quali risultano debitori dell'imposta, integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e di versare tale imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni anzidette;

d) presentare l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di cui all'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

e) effettuare la rettifica della detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19-*bis2* del decreto, nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello dal quale trova applicazione il regime di franchigia. La rettifica della detrazione è effettuata pure in caso di passaggio, anche per opzione, al regime ordinario, nella dichiarazione annuale relativa all'anno dal quale trova applicazione tale regime, tenendone conto nel versamento a saldo dell'imposta relativa a tale anno;

f) versare l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui alla lettera *e)*, primo periodo, in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo; la prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime di franchigia; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 dell'art. 1 della legge; in caso di cessazione del regime di franchigia, per legge o per opzione, le residue rate sono computate nel primo versamento periodico successivo a tale cessazione, al netto della rettifica di cui al secondo periodo della lettera *e)*.

2. I contribuenti minimi:

a) sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione prevista dall'art. 19 del citato decreto legislativo;

b) sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dalla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati.

Art. 8.

Cessazione del regime

1. In caso di cessazione del regime dei contribuenti minimi a decorrere dall'anno nel corso del quale i ricavi o compensi dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio superano del 50 per cento il limite di 30.000 euro, i contribuenti:

a) agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto:

1) devono istituire i registri previsti dal titolo secondo del decreto, entro il termine per l'effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre in cui è stato superato il predetto limite;

2) per le operazioni che determinano il superamento del predetto limite e per quelle effettuate successivamente devono adempiere agli obblighi ordinariamente previsti;

3) devono presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale relative all'anno in cui è stato superato il predetto limite entro i termini ordinariamente previsti;

4) devono versare l'imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno in cui è stato superato il predetto limite entro il termine ordinariamente previsto;

5) devono annotare i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e l'ammontare degli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale. Le predette operazioni ed i predetti acquisti sono indicati nella comunicazione e nella dichiarazione di cui al n. 3. L'imposta relativa a

tali cessioni e prestazioni, al netto della detrazione dell'imposta relativa ai predetti acquisti, è computata ai fini dell'imposta a saldo di cui al n. 4;

b) agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive:

1) devono istituire i registri e le scritture contabili previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e annotare le operazioni con le modalità e nei termini ivi stabiliti a decorrere dal mese in cui è stato superato il predetto limite;

2) per le operazioni che determinano il superamento del predetto limite e per quelle effettuate successivamente devono adempiere agli obblighi ordinariamente previsti;

3) devono presentare la comunicazione dati ai fini degli studi di settore e dei parametri e le dichiarazioni relative all'anno in cui è stato superato il predetto limite entro i termini ordinariamente previsti;

4) devono versare, entro il termine ordinariamente previsto, le imposte a saldo, relative all'anno in cui è stato superato il predetto limite, risultante dalla dichiarazione annuale e calcolata sul reddito determinato nel rispetto delle norme del testo unico dettate in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa, nonché sul valore della produzione netta determinata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

5) devono annotare le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, nonché agli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale.

Art. 9.

Altre disposizioni

1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'art. 12, comma 2, del testo unico rileva altresì il reddito determinato ai sensi dell'art. 1, comma 104, della legge.

2. Il reddito determinato ai sensi dell'art. 1, comma 104, della legge non rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 13 del citato testo unico.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2008

Il vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 4

08A00135

DECRETO 7 gennaio 2008.

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;

Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto 12 dicembre 2007 del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001, n. 107;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 33,33 volte l'annualità.

2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 33,33 volte l'annualità.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,

e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 3 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2008

Il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali
CAROTTI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

ALLEGATO

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA E DELLE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE CALCOLATI AL SAGGIO DI INTERESSE DEL 3 PER CENTO

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	31,75
da 21 a 30	30,00
da 31 a 40	28,25
da 41 a 45	26,50
da 46 a 50	24,75
da 51 a 53	23,00
da 54 a 56	21,25
da 57 a 60	19,50
da 61 a 63	17,75
da 64 a 66	16,00
da 67 a 69	14,25
da 70 a 72	12,50
da 73 a 75	10,75
da 76 a 78	9,00
da 79 a 82	7,25
da 83 a 86	5,50
da 87 a 92	3,75
da 93 a 99	2,00

08A00144

DECRETO 8 gennaio 2008.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di varie marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 29 marzo 2007 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato, presentate dalle società Philip Morris Italia Srl, Imperial Tobacco Italy Srl, JT International Italia Srl, Altadis Italia Srl, International Tobacco Agency Srl e Gallaher Italia Srl;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *A*), allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2007;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *A*) allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2007, delle sottoindicate marche di sigarette, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AMADIS AZZURRA	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
AMADIS CLASSICA	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
AMADIS SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
AROME VANILLE	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
BASIC KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE 100 S	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
BENSON & HEDGES AMERICAN RED 100 S	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
BENSON & HEDGES AMERICAN WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
BENSON & HEDGES AMERICAN YELLOW	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
BENSON & HEDGES GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
BENSON & HEDGES PLATINUM	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
BENSON & HEDGES RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
BENSON & HEDGES RED STYLE	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
BENSON & HEDGES SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
BENSON & HEDGES SUPER SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
BOND STREET BLUE KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
BOND STREET RED KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
BOND STREET SILVER KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
BOSS CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
BOSS GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
CAMEL	Confezione cartoccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
CAMEL BALANCED FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
CAMEL FILTERS	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
CAMEL FILTERS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
CAMEL FILTERS	Confezione astuccio da 10 pezzi	180,00	185,00	1,85
CAMEL FILTERS 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
CAMEL REFINED FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
CAMEL SUBTLE FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
CAMEL SUBTLE FLAVOUR	Confezione astuccio da 10 pezzi	180,00	185,00	1,85
CAMEL SUBTLE FLAVOUR	Confezione cartoccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
CAMEL SUBTLE FLAVOUR 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
CHESTERFIELD BLU KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	180,00	185,00	1,85
CHESTERFIELD BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
CHESTERFIELD BLU KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
CHESTERFIELD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
CHESTERFIELD KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	180,00	185,00	1,85
CHESTERFIELD KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
CHESTERFIELD MAMBAYA GOLD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
CHESTERFIELD ORIENTAL VELVET KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
CHESTERFIELD RIO TROPICAL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
CORONAS MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
CORONAS ORO	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
CORONAS ROJO	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
DAVIDOFF CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
DAVIDOFF GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
DAVIDOFF GOLD SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
DAVIDOFF MAGNUM	Confezione astuccio da 20 pezzi	285,00	290,00	5,80
DAVIDOFF MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
DAVIDOFF RICH BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
DIANA AZZURRA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
DIANA AZZURRA KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
DIANA BLU 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
DIANA BLU KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
DIANA BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
DIANA BLU KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
DIANA OCRA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
DIANA ORIGINAL RS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
DIANA ROSSA 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
DIANA ROSSA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
DIANA ROSSA KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
DIANA ROSSA KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
DIANA SLIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
DRUM ORIGINAL	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
DRUM SUBTLE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
DUCAL BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
DUCAL FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
DUCAL GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
DUCAL GREEN	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
ELIXYR	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
ELIXYR EXTRA TASTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
ELIXYR FINE TASTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
ELIXYR FINE TASTE 100	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
ELIXYR FULL FLAVOUR 100	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
ELIXYR MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
EMBASSY NUMBER 1 KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
FINE 120 VIRGINIA BLEND	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
FORTUNA BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
FORTUNA BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
FORTUNA BLUE 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
FORTUNA BLUE 25'S	Confezione astuccio da 25 pezzi	170,00	176,00	4,40
FORTUNA ONE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
FORTUNA RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
FORTUNA RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
FORTUNA RED 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
FORTUNA RED 25'S	Confezione astuccio da 25 pezzi	170,00	176,00	4,40
FORTUNA SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
GALLANT FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
GAULOISES BLONDES BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
GAULOISES BLONDES BLU	Confezione astuccio da 10 pezzi	180,00	185,00	1,85

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
GAULOISES BLONDES BLU	Confezione metallo da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
GAULOISES BLONDES GIALLA	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
GAULOISES BLONDES ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
GAULOISES BLONDES ROSSA	Confezione astuccio da 10 pezzi	180,00	185,00	1,85
GAULOISES BLONDES ROSSA	Confezione metallo da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
GAULOISES BRUNES	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
GITANES CAPORAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
GITANES CAPORAL BOUT FILTRE	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
JPS BLACK ORIGINAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
JPS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
JPS SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
JPS WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
L&M BLUE LABEL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
L&M KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
L&M RED LABEL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
L&M SILVER LABEL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
LAMBERT & BUTLER KING SIZE	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
LD BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
LD RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MARLBORO 100s	Confezione cartoccio da 20 pezzi	207,50	212,50	4,25
MARLBORO 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	207,50	212,50	4,25
MARLBORO BLEND 29	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
MARLBORO BLEND 29	Confezione astuccio da 10 pezzi	205,00	210,00	2,10
MARLBORO GOLD 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	207,50	212,50	4,25
MARLBORO GOLD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
MARLBORO GOLD KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	205,00	210,00	2,10
MARLBORO GOLD KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
MARLBORO KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
MARLBORO KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
MARLBORO KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	205,00	210,00	2,10
MARLBORO MED KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
MARLBORO MED KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	205,00	210,00	2,10
MARLBORO MENTHOL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MARS KS FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MARYLAND BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MARYLAND MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MARYLAND RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MAYFAIR	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MAYFAIR SKY BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MAYFAIR SUPERKINGS	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MEINE SORTE 100 LUXURY LENGHT	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MEINE SORTE CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
MEMPHIS CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MEMPHIS ORIGINAL BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MEMPHIS ORIGINAL BLUE 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MEMPHIS ORIGINAL RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MEMPHIS ORIGINAL SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MERCEDES SUPERIOR SELECTION 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MERCEDES SUPERIOR SELECTION KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
MERIT BIANCA SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MERIT BLU 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	202,50	207,50	4,15
MERIT BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MERIT EVOLUTION KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MERIT FRESH	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MERIT GIALLA 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	202,50	207,50	4,15
MERIT GIALLA KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	200,00	205,00	2,05
MERIT GIALLA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MERIT UNO KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MONTECRISTO GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
MONTECRISTO RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
MORE 120"S FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MORE MENTHOL 120"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MORE SPECIAL WHITES 120"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	Confezione cartoccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	Confezione cartoccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MURATTI AMBASSADOR BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MURATTI AMBASSADOR GOLD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MURATTI AMBASSADOR KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MURATTI AMBASSADOR KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MURATTI AMBASSADOR SUPER SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MURATTI&CO BLU 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MURATTI&CO BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MURATTI&CO BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
MURATTI&CO RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
MURATTI&CO RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
MURATTI&CO RED 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
NEWS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
NEWS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
NEXT BLUE KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
NEXT KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
PARLIAMENT 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
PETER STUYVESANT BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
PETER STUYVESANT GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
PETER STUYVESANT GOLD	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
PETER STUYVESANT GOLD 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
PHILIP MORRIS BLU 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	202,50	207,50	4,15
PHILIP MORRIS BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
PHILIP MORRIS BLU KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	200,00	205,00	2,05
PHILIP MORRIS FILTER KINGS	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
PHILIP MORRIS ONE KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
PHILIP MORRIS SIGNATURE	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
PHILIP MORRIS SLIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
PHILIP MORRIS UL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
R1 SLIM LINE	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
R6	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
REGAL KING SIZE	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
ROCKIES	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
ROCKIES BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
RONSON SPECIAL BLEND	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
RONSON SPECIAL WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
RONSON SUPER WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
ROUTE 66 BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
ROUTE 66 RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
ROUTE 66 SUPER BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
SAKURA	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
SALEM	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
SILK CUT PURPLE	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
SILK CUT YELLOW	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
SPECIAL R6	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
SUPERKINGS	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
SUPERKINGS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
THOMAS RADFORD SUNDAY'S FANTASY	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
VANTAGE BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
VANTAGE ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
WEST BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
WEST ICE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
WEST RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
WEST RED 20	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
WEST RED 25	Confezione astuccio da 25 pezzi	170,00	176,00	4,40
WEST RICH BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
WEST SILVER	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
WEST SILVER 20	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
WEST SILVER 25	Confezione astuccio da 25 pezzi	170,00	176,00	4,40
WINSTON BALANCED BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
WINSTON BALANCED BLUE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
WINSTON BALANCED BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
WINSTON BALANCED BLUE 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
WINSTON BALANCED BLUE SUPERSLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
WINSTON CLASSIC RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
WINSTON CLASSIC RED	Confezione cartoccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
WINSTON CLASSIC RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	170,00	175,00	1,75
WINSTON CLASSIC RED 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
WINSTON ONE	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
WINSTON SUBTLE SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
WINSTON SUBTLE SILVER SUPERSLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
ZUNI	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 41

08A00160

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 dicembre 2007.

Rinnovo della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, settore dell'edilizia ed affini, presso l'INPS di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI ANCONA

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai direttori delle Direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del Direttore di questa direzione n. 14 del 21 novembre 1975 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale della C.I.G. per il settore dell'edilizia ed affini, relativa alla provincia di Pesaro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, art. 4 che ha sancito una riduzione del numero dei componenti degli organico collegiali elencati nella tabella C allegata al decreto stesso, che comprende anche la Commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni dell'edilizia ed affini cui alla citata legge del 6 agosto 1975, n. 427;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, prot. n. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, con la quale si esprime circa la composizione della suddetta Commissione in relazione alla riduzione del numero dei componenti disposta dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione III, n. 14/95 prot. n. 12035/1995 PG dell'11 - gennaio 1995, con la quale vengono impartite direttive per la verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni e per la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, n. 39/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 che ritiene possa trovare applicazione l'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 anche alla Commissione in argomento per quanto concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo del predetto organo collegiale;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei criteri di cui alla circolare n. 14/95 suddetta sono state individuate come maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed al contempo a livello territoriale:

a) per i lavoratori:

Camera del lavoro territoriale di Pesaro (C.G.I.L.);

Unione sindacale territoriale di Pesaro (C.I.S.L.);

b) per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali della provincia di Pesaro (CONFINDUSTRIA);

Confederazione nazionale dell'artigianato di Pesaro (C.N.A.).

Rilevato che alle suddette associazioni sindacali è stata richiesta la designazione dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti, stante, secondo le suddette valutazioni comparative, la minore rappresentatività sul piano nazionale e locale di altre organizzazioni sindacali;

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È rinnovata, presso la sede provinciale di Pesaro dell'INPS, la Commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, settore dell'edilizia ed affini, composta come segue:

Direttore dell'I.N.P.S. - sede provinciale - Presidente;

dott. Iovino Luciano - membro supplente;

Rappresentanti della direzione provinciale del lavoro:

dott. Sabbatucci Roberto - membro effettivo;

dott. Gaspari Alessandra - membro supplente;

Rappresentanti dei lavoratori:

Lorenzi Giuseppe - membro effettivo;

Lancia Mario Luigi - membro supplente;

Trivellini Roberto - membro effettivo;

Perugini Luciano - membro supplente;

Rappresentanti dei datori di lavoro:

Clini Stefano - membro effettivo;

Petroccione Cristina - membro supplente;

Baldarelli Fausto - membro effettivo;

Primavera Debora - membro supplente.

Art. 2.

La Commissione provinciale della CIG dell'edilizia ed affini, di cui al precedente art. 1, durerà in carica quattro anni.

Ancona, 10 dicembre 2007

Il direttore regionale: RICCI

07A10852

DECRETO 12 dicembre 2007.

Sostituzione di un componente effettivo presso il Comitato provinciale INPS di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 2 del 3 febbraio 2006, con il quale il Comitato provinciale I.N.P.S. di Varese di cui all'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 è stato ricostituito per il quadriennio 2005-2009;

Vista la lettera dell'Unione degli industriali della provincia di Varese - UNIVA con la quale veniva comunicata la designazione della dott.ssa Alessia Accardo, in sostituzione del dott. Giuseppe Scotti;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

La dott.ssa Alessia Accardo è designata componente effettivo in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Varese in rappresentanza dell'Unione degli industriali della provincia di Varese - UNIVA.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 12 dicembre 2007

Il direttore provinciale: GRAZIANI

08A10853

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 dicembre 2007.

Conferimento al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC «Cirò» e «Melissa», con sede in Cirò Marina, dell'incarico a svolgere, nei riguardi delle citate DOC le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 24 settembre 2007 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC «Cirò» e «Melissa», con sede in in Cirò Marina (Catanzaro), via Anna Frank n. 9, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche;

Vista l'istanza presentata in data 11 settembre 2007 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati e nei riguardi delle denominazioni di origine tutelate, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 10 dicembre 2007 sulla predetta richiesta;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi delle D.O.C. «Cirò» e «Melissa», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC «Cirò» e «Melissa», con sede in Cirò Marina (Catanzaro), già incaricato con il decreto richiamato in premessa a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi dei vini a d.o.c. «Cirò» e «Melissa», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC «Cirò» e «Melissa», l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC «Cirò» e «Melissa», e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10888

DECRETO 19 dicembre 2007.

Approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela dei vini DOC «Montello e Colli Asolani», con sede in Maser, e il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle relative DOC, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 12 marzo 2007 dal Consorzio per la tutela dei vini DOC «Montello e Colli Asolani», con sede in Maser (Treviso), via Cornuda n. 1, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione, espresso in data 19 aprile 2007, fatto salvo la presentazione da parte del predetto Consorzio della certificazione di rappresentatività, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 256/1997 per una seconda vendemmia antecedente la data di presentazione della richiesta;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 12 marzo 2007 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria, il quale è risultato adeguato alle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Viste le note della Camera di commercio di Treviso n. 0009182/11.5 del 14 marzo 2007 e n. 0024921/11.5 del 1º ottobre 2007 con le quali si attesta il requisito della rappresentatività del citato Consorzio nell'ambito della denominazione, nei termini di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini DOC «Montello e Colli Asolani», con sede in Maser (Treviso), via Cornuda n. 1, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 12 marzo 2007.

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela dei vini DOC «Montello e Colli Asolani», è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la tutela dei vini DOC «Montello e Colli Asolani», e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10889

DECRETO 28 dicembre 2007.

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, all'organismo di controllo «Certiquality srl», in Milano, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Vista l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995, da «Certiquality srl» con sede a Milano in via Gaetano Giardino n. 4;

Visto il parere del Comitato, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'autorizzazione alle attività di controllo in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Ritenuto che le attività di controllo degli organismi di controllo autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995, attengono alla verifica del metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ad esclusione dei mezzi tecnici;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo «Certiquality srl», ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Certiquality srl», con sede a Milano in via Gaetano Giardino n. 4, è autorizzato ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/1995 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Art. 2.

L'organismo di controllo «Certiquality srl», nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attività a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 modificato e dal decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

Art. 3.

All'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità», ai sensi dell'art. 5, punto 1), lettera d, del regolamento CEE n. 2092/91 e dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 220 del 1995 è attribuito l'uso del codice «IT-CTQ».

Art. 4.

Al fine di consentire lo smaltimento delle etichette autorizzate in precedenza da «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità», con sede a Milano in via Gaetano Giardino n. 4, è concesso l'impiego delle stesse fino al 30 giugno 2008.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti su cui è fondata l'autorizzazione.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2007 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

08A00127

DECRETO 28 dicembre 2007.

Revoca dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, all'organismo di controllo ICS S.r.l., in Grosseto, relativa all'esercizio delle attività di controllo in agricoltura biologica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Visto il decreto ministeriale del 14 ottobre 2003 prot. n. 120336 con il quale la «I.C.S. Control Systems Insurance S.r.l.», con sede in Grosseto, Viale Ombrone n. 3, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/1995 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto in particolare l'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale del 14 ottobre 2003, prot. n. 120336 che prevede che l'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220 del 1995, qualora l'organismo di controllo non risulti più in possesso dei requisiti su cui è fondata l'autorizzazione.

Vista la nota del 12 febbraio 2007, prot. AOO-GRT39497/123.14.1.1 con la quale la Giunta regionale della regione Toscana, Direzione generale dello sviluppo economico, Settore agricoltura sostenibile, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 49 del 1997 e dell'art. 4, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 220 del 1995, ha proposto la revoca dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla «I.C.S. Control Systems Insurance S.r.l.» a causa di gravi carenze del sistema di controllo e di certificazione dell'organismo medesimo;

Sentiti i rappresentanti della «I.C.S. Control Systems Insurance S.r.l.» nel corso della riunione del 17 dicembre 2007 del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995;

Preso atto del parere espresso nella seduta del 17 dicembre 2007 dal Comitato, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995, e dei rappresentanti della regione Toscana, ove ha sede legale la «I.C.S. Control Systems Insurance S.r.l.»;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'emanazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione concessa alla «I.C.S. Control Systems Insurance S.r.l.» ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Alla società «I.C.S. Control Systems Insurance S.r.l.» è revocata l'autorizzazione ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Art. 2.

Alla società «I.C.S. Control Systems Insurance S.r.l.» è inibito il rilascio di certificazioni recanti il codice «IT-ICS» attribuito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota dell'11 novembre 2003, prot. n. 120396, ai sensi dell'art. 5, punto 1), lettera *d)*, del regolamento CEE n. 2092/91 e dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 220 del 1995.

Art. 3.

La «I.C.S. Control Systems Insurance S.r.l.» ai sensi dell'allegato III, punto 5, del decreto legislativo n. 220 del 1995, deve consegnare, entro il termine perentorio di trenta giorni, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutta la documentazione inerente il sistema di controllo e certificazione.

Art. 4.

Agli operatori assoggettati al sistema di controllo della «I.C.S. Control Systems Insurance S.r.l.» è concesso il termine di trenta giorni di tempo, a far data dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, per proporre notifica di variazione dell'organismo di controllo alle competenti autorità territoriali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

08A00128

DECRETO 28 dicembre 2007.

Revoca dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, all'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di Certificazione della Qualità», in Milano, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Visto il decreto del 23 luglio 2004, con il quale «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità», con sede a Milano, in via Gaetano Giardino n. 4 è stato autorizzato all'esercizio delle attività di controllo in agricoltura biologica;

Vista l'istanza presentata da «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità», con la quale è stata richiesta la revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione di «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

A «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità», con sede a Milano in via Gaetano Giardino n. 4, è revocata l'autorizzazione attribuita con decreto ministeriale del 23 luglio 2004 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Art. 2.

A «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità» è inibito il rilascio di certificazioni con l'uso del codice «IT-CTQ» attribuito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 5, punto 1), lettera *d)*, del regolamento CEE n. 2092/1991 e dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 220 del 1995.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2007 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

08A00129

DECRETO 28 dicembre 2007.

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, all'organismo di controllo «CCPB Srl», in Bologna, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/1991, in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Vista l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995, dalla società «CCPB Srl», con sede a Bologna in via Jacopo Barozzi n. 8;

Visto il parere del Comitato, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'autorizzazione alle attività di controllo in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Ritenuto che le attività di controllo degli organismi di controllo autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995, attengono alla verifica del metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ad esclusione dei mezzi tecnici;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo «CCPB Srl, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «CCPB Srl», con sede a Bologna in via Jacopo Barozzi n. 8, è autorizzato ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/1995 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Art. 2.

L'organismo di controllo «CCPB Srl», nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attività a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, modificato e dal decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

Art. 3.

All'organismo di controllo «CCPB Srl», ai sensi dell'art. 5, punto 1), lettera *d)*, del regolamento CEE n. 2092/1991 e dall'art. 5, comma 2. del decreto legislativo n. 220 del 1995, è attribuito l'uso del codice «IT-CPB».

Art. 4.

Al fine di consentire lo smaltimento delle etichette autorizzate in precedenza dal Consorzio per il controllo dei prodotti biologici soc. coop. a r.l., con sede in Bologna in via Jacopo Barozzi, n. 8, è concesso l'impiego delle stesse fino al 30 giugno 2008.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti sui quali è fondata l'autorizzazione.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il 2 gennaio 2008 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

08A00130

DECRETO 28 dicembre 2007.

Revoca dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, all'organismo di controllo «Consorzio per il controllo dei prodotti agricoli», in Bologna, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1996, con il quale il Consorzio per il controllo dei prodotti biologici soc. coop. a r.l. con sede in Bologna, via Jacopo Barozzi n. 8, è stato autorizzato all'esercizio delle attività di controllo in agricoltura biologica;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per il controllo dei prodotti biologici soc. coop. a r.l., con la quale è stata richiesta la revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione del Consorzio per il controllo dei prodotti biologici soc. coop. a r.l.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Al Consorzio per il controllo dei prodotti biologici soc. coop. a r.l., con sede in Bologna, via Jacopo Barozzi n. 8, è revocata l'autorizzazione attribuita con decreto ministeriale del 18 dicembre 1996 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Art. 2.

Al Consorzio per il controllo dei prodotti biologici soc. coop. a r.l. è inibito il rilascio di certificazioni con l'uso del codice «IT-CPB» attribuito dal Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 5, punto 1), lettera *d),* del regolamento CEE n. 2092/91 e dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 220 del 1995.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il 2 gennaio 2008 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

08A00131

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 11 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Teresa Faìlde Garrido, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54 la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la Circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla prof.ssa Maria Teresa Faìlde Garrido, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonchè, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi *post* secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 4 marzo 2006, (prot. n. 2191) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 13 luglio 2006, prot. n. 7525, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en filologia inglesa, rilasciato il 7 settembre 1998 dalla Universidade de Vigo (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificato de Aptitude Pedagogica (C.A.P.) rilasciato il 18 marzo 1999 dalla Universidad de Santiago de Compostela (Spagna), posseduto dalla cittadina spagnola Maria Teresa Failde Garrido nata ad Ourense (Spagna) il 10 agosto 1973, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di inglese e di spagnolo, nelle classi di concorso:

45/A lingua straniera;

46/A lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115. è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 dicembre 2007

Il direttore generale: DUTTO

08A00008

DECRETO 11 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Paola Natalia Cerruti, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la Circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi, 2, degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/98 e del comma 1 dell'art. 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/99 di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla sig.ra Paola Natalia Cerruti, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al sotto indicato titolo di formazione, la conoscenza della lingua italiana, nonché, l'esperienza professionale acquisita;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi *post* secondari di durata minima di tre anni per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/99);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 7 novembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 49, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 e dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale, composto dai titoli di istruzione superiore:

«Profesora en Letras - Orientaciòn en Comunicaciòn Social», n. 000243/1997» rilasciato il 16 marzo 1998 dall'Instituto de Profesorado Sedes Sapientiae» di Entre Rios (Repubblica Argentina);

«Licenciada en Letras» R.R.N. 259/96 rilasciato il 28 agosto 2002 dall'Universidad del Salvador (Repubblica Argentina), posseduto dalla prof.ssa Paola Natalia Cerruti, cittadina argentina, nata a Gualeguaychù (Argentina) il 10 aprile 1975, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di lingua spagnola nelle scuole di istruzione secondaria nelle seguenti classi di concorso:

45/A - «Lingua straniera»;

46/A - «Lingue e civiltà straniere».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 1 15, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 dicembre 2007

Il direttore generale: DUTTO

08A00009

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2007, recante: «Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, n. 2345, relativo all'assegnazione finanziaria alla regione Calabria, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Fondi annualità 2004).

Nella tabella dell'allegato 2 - Regione Calabria del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2007, al terzo rigo, nella prima colonna, dove è scritto «4», deve intendersi «3» e nella terza e quinta colonna dove è scritto: «Spilinga» e «comune di Spilinga», deve intendersi: «Joppolo» e «Comune di Joppolo».

08A00134

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo, relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2007.

Ai sensi della tabella I parte I lettera *b)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2001, si comunica che il rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2007, è risultato pari al 4,41%.

08A00159

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Sulfadimetossina 200 Premix».

Estratto provvedimento n. 317 dell'11 dicembre 2007

Premiscela per alimenti medicamentosi: SULFADIMETOSSINA 200 PREMIX.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102659024;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102650036.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Carpi (Modena), via del Commercio 28/30 - codice fiscale 02770840367;

Oggetto del provvedimento: rettifica composizione quali/quantitativa.

La composizione della premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, è autorizzata come segue:

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato sul sommario delle caratteristiche del prodotto.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: immediata.

07A10929

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso veterinario «Cobactan LA 7,5%».

Estratto provvedimento n. 318 del 14 dicembre 2007

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/162/01/II/02

Specialità medicinale per uso veterinario: COBACTAN LA 7,5%, nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103839015;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103839027.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del Provvedimento: Variazione Tipo II: modifica della dimensione della confezione del prodotto finito.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, e precisamente:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103839039.

Si fa presente altresì che la validità del medicinale veterinario suddetto rimane invariata.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

07A10930

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cyclosol 200 L.A.»

Estratto provvedimento n. 319 del 14 dicembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario: CYCLOSOL 200 L.A. nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101436018;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101436020.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health BV - Handelsweg 25-5531 AE Bladel (Olanda).

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito:

1. dopo la prima apertura.

È autorizzata la variazione tipo I concernente l'inserimento del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario, dopo la prima apertura e, precisamente: «il prodotto dopo la prima apertura deve essere utilizzato immediatamente e non conservato».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro centoottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10931

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fortekor»

Estratto provvedimento n. 320 del 14 dicembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario: FORTEKOR, nelle confezioni:

Fortekor Flavour astuccio da 14 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 101962090;

Fortekor Flavour astuccio da 28 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 101962102;

Fortekor Flavour astuccio da 56 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 101962114;

Fortekor Flavour astuccio da 14 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 101962126;

Fortekor Flavour astuccio da 28 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 101962138;

Fortekor Flavour astuccio da 56 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 101962140.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Origlio (Varese), Largo Boccioni n. 1, codice fiscale n. 02384400129.

Oggetto: variazione tipo IA: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito;

c) Imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche

d) Sito d'imballaggio primario

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione di tipo I concernente l'aggiunta di un nuovo sito di produzione Novartis Santè Animale S.A.S., Huningue (Francia) dove effettuare il confezionamento primario e secondario, oltre al sito attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10932

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido ursodesossicolico Actavis».

Con la determinazione aRSM - 85/2007-2999 del 5 dicembre 2007, è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: ACIDO URSODESOSSICOLICO ACTAVIS.

Confezione 028366021.

Descrizione: «225 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule.

Ditta titolare A.I.C.: Actavis group ptc EHF.

Reykjavikurvegur 76-78 - HAFNARFJ?DUR-ISLANDA.

08A00137

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duovent»

Con la determinazione aRSM - 86/2007-1436 del 12 dicembre 2007, è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

Farmaco: DUOVENT.

Confezione 025233065.

Descrizione: «20 mcg + 50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione da 10 ml.

Ditta titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., loc. Prulli 103/C - Reggello - 50066 (Firenze).

08A00140

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gioramep»

Con la determinazione aRSM - 87/2007-246 del 12 dicembre 2007, sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

Farmaco: GIORAMEP.

Confezione 029217027.

Descrizione: 30 cpr gastroresistenti 13 mg.

Farmaco: GIORAMEP.

Confezione 029217015.

Descrizione: 20 cpr gastroresistenti 40 mg.

Ditta titolare A.I.C.: Societa prodotti antibiotici S.p.A., Via Biella, 8 - Milano - 20143 Milano.

08A00139

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione aRSM - 88/2007-108 del 12 dicembre 2007, sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

Farmaco: AULIN

Confezione 025940103

Descrizione: «3% gel» tubo da 100 g

Farmaco: AULIN

Confezione 025940089

Descrizione: «3% gel» tubo da 30 g

Farmaco: AULIN BETA

Confezione 029122025

Descrizione: «400 mg granulato» 30 bustine

Farmaco: AULIN BETA

Confezione 029122013

Descrizione: 30 compresse div. 400 mg

Farmaco: BACTRIM

Confezione 021978097

Descrizione: «160 mg + 800 mg compresse solubili» 16 compresse

Farmaco: BACTRIM

Confezione 021978059

Descrizione: «40 mg + 200 mg sospensione orale» flacone 100 ml

Farmaco: BACTRIM

Confezione 021978010

Descrizione: «80 mg + 400 mg compresse» 20 compresse

Farmaco: BEZALIP

Confezione 024732012

Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 50 compresse

Farmaco: DILATREND

Confezione 027604091

Descrizione: «3,125 compresse» 28 compresse

Farmaco: DILATREND

Confezione 027604089

Descrizione: «25 mg compresse» 56 compresse

Farmaco: DILATREND

Confezione 027604077

Descrizione: «12,5 compresse» 56 compresse

Farmaco: DILATREND

Confezione 027604053

Descrizione: «6,25 mg compresse» 56 compresse

Farmaco: DILATREND

Confezione 027604038

Descrizione: «6,25 mg compresse» 14 compresse

Farmaco: DILATREND

Confezione 027604026

Descrizione: 15 compresse divisibili 50 mg

Farmaco: INIBACE

Confezione 027460056

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse

Farmaco: KYTRIL

Confezione 028093096

Descrizione: «0,2 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 30 ml

Farmaco: KYTRIL

Confezione 028093072

Descrizione: «2 mg compresse rivestite con film» 1 compressa

Farmaco: KYTRIL

Confezione 028093060

Descrizione: «1 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala 1 ml

Farmaco: KYTRIL

Confezione 028093058

Descrizione: «3 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita 5 ml

Farmaco: LAEVOLAC EPS

Confezione 022711131

Descrizione: «66,7 mg sciroppo» 1 flacone sciroppo 450 ml

Farmaco: LAEVOLAC

Confezione 029565025

Descrizione: 10 bustine 10 gr

Farmaco: OSSITEN

Confezione 026509024

Descrizione: «100» im 12 fiale 100 mg

Farmaco: ROCEFIN

Confezione 025202110

Descrizione: «1 g/3,5 polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flac.no polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml + kit di somministrazione

Farmaco: TATIONIL

Confezione 026185037

Descrizione: «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente 4 ml

Farmaco: TATIONIL

Confezione 026185025

Descrizione: «300 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 3 ml

Farmaco: TATIONIL

Confezione 026185013

Descrizione: «300 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente 3 ml

Farmaco: TORADIUR

Confezione 028252043

Descrizione: 28 compresse 2,5 mg

Ditta titolare A.I.C.: Roche S.p.A., Piazza Durante, 11 - 20131 Milano.

08A00138

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione per l'utilizzo di una nuova linea di imbottigliamento e di un nuovo polimero alla Società Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.a. per l'acqua minerale «Don Carlo» e «Ofelia», in Contursi Terme.

Con decreto dirigenziale n. 72/A.G.C. 12 settore 03 del 13 dicembre 2007 della Regione Campania la società sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.a. è stata autorizzata ad utilizzare per la produzione e vendita delle acque minerali «Don Carlo» e «Ofelia» una nuova linea di imbottigliamento in pet, sita nello stabilimento industriale in Contursi Terme (SA), un nuovo polimero denominato polyclear 1101, fornito dalla ditta Reginam e di capsule a vite fornite della ditta Solocap Mab.

08A00010

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2007).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 5, prima colonna, all'articolo 6, comma 1, al sesto rigo, dove è scritto: «... provvedimenti attuativi e *dalla* presentazione,» leggasi: «... provvedimenti attuativi e *della* presentazione,»;

alla pag. 5, seconda colonna, all'articolo 7, comma 3, al secondo rigo, dove è scritto: «... della legge 23 dicembre *1978*, n. 448,» leggasi: «... della legge 23 dicembre *1998*, n. 448,»:

alla pag. 6, prima colonna, all'articolo 8, comma 1, capoverso *e-bis)*, al secondo rigo, dove è scritto: «delle strutture, correlato ai volumi di prestazioni concordato ai sensi della lettera *d)* prevedendo che ...» leggasi: «delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera *d)*, prevedendo che ...»;

alla pag. 6, prima colonna, all'articolo 9, comma 1, al quintultimo rigo, dove è scritto: «secondo la procedura *previste* dalla predetta lettera *g)*» leggasi: «secondo la procedura *prevista* dalla predetta lettera *g)*»;

alla pag. 7, prima colonna, all'articolo 14, comma 1, al settimo rigo, dove è scritto: «previsto dall'articolo 42-*quinquies*, *comma 1*, dell'ordinamento giudiziario» leggasi: «previsto dall'articolo 42-*quinquies*, *primo comma*, dell'ordinamento giudiziario»;

alla pag. 8, prima colonna, all'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, dove è scritto: «*b)* nel secondo periodo, le parole "*un anno*" sono sostituite ...» leggasi: «*b)* nel secondo periodo, le parole: "*un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo*" sono sostituite ...»;

alla pag. 8, prima colonna, all'articolo 19, comma 1, dove è scritto: «... legge 20 marzo *1965*, n. 2248,» leggasi: «... legge 20 marzo *1865*, n. 2248,»;

alla pag. 8, prima colonna, all'articolo 20, comma 1, al penultimo rigo, dove è scritto: «... n. 3274, *pubblicato* nella *Gazzetta Ufficiale* n. *72* dell'8 maggio 2003» leggasi: «... n. 3274, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. *105* dell'8 maggio 2003»;

alla pag. 8, seconda colonna, alla rubrica dell'articolo 23, dove è scritto: «Programmi integrati *ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203*» leggasi: «Programmi integrati *per la riduzione del disagio abitativo*»;

alla pag. 9, all'articolo 26, comma 4, nella seconda colonna, al sesto rigo, dove è scritto: «... al decreto *ministeriale del 18 dicembre 1995*» leggasi: «... al decreto *del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996*»; al decimo rigo, dove è scritto: «... nei limiti stabiliti dal citato decreto» leggasi: «... nei limiti stabiliti dal citato decreto *ministeriale*»; ed ancora, al comma 7, terzultimo rigo, dove è scritto: «... del Fondo *delle* crisi di mercato,» leggasi: «... del Fondo *per le* crisi di mercato,»;

alla pag. 10, prima colonna, all'articolo 26, comma 7, terzultimo rigo, dove è scritto: «Il *Ministero* dell'economia e delle finanze è autorizzato» leggasi: «Il *Ministro* dell'economia e delle finanze è autorizzato»;

alla pag. 10, seconda colonna, all'articolo 29, comma 3, al nono rigo, dove è scritto: «... per chilometro se *alimentati* a diesel,» leggasi: «... per chilometro se *alimentate* a diesel,»;

alla pag. 11, all'articolo 29, comma 3, alla prima colonna, al primo rigo, dove è scritto: «... di cui al *periodo precedente* è aumentato di euro 100 ...» leggasi: «... di cui al *primo periodo* è aumentato di euro 100 ...»; al quarto rigo, dove è scritto: «Il contributo di cui *ai periodi precedenti*» leggasi: «Il contributo di cui *al presente comma*»; ed ancora, al comma 9, dove è scritto: «... per le *istallazioni* degli impianti a GPL e di euro 500 per *l'istallazione* degli» leggasi:«... per le *installazioni* degli impianti a GPL e di euro 500 per *l'installazione* degli»;

alla pag. 12, prima colonna, all'articolo 33, comma 1, al terzo rigo, dove è scritto: «... legge 5 luglio 2007, n. *97*» leggasi: «... legge 5 luglio 2007, n. *87*»;

alla pag. 12, prima colonna, all'articolo 34, comma 1, lettera *a)*, dove è scritto: «*a)* all'articolo 6, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti ...» leggasi: «*a)* all'articolo 6, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2007", *ovunque ricorrano,* sono sostituite dalle seguenti»;

alla pag. 12, seconda colonna, all'articolo 36, comma 3, al penultimo rigo, dove è scritto: «... nonché, se *superiore* a cinquantamila euro» leggasi: «... nonché, se *superiori* a cinquantamila euro»;

alla pag. 12, seconda colonna, all'articolo 37, comma 3, lettera *a)*, al secondo rigo, dove è scritto: «"*emessi dallo Stato*"» leggasi: «"*titoli obbligazionari emessi*"»;

alla pag. 13, seconda colonna, alla rubrica dell'articolo 41, dove è scritto: «*Modifiche* all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223» leggasi: «*Modifica* all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223"»;

alla pag. 15, prima colonna, all'articolo 50, comma 5, al terzo rigo, dove è scritto: «... in 5.000.000 euro per l'anno 2008» leggasi: «... in 5.000.000 *di* euro per l'anno 2008».

08A00236

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2008-GU1-009) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00